AULSS3.aul2ve.REGISTRO UFFICIALE.U.0235116.11-11-2026

REGIONE DEL VENETO

ULSS3 SERENISSIMA

Dipartimento di Prevenzione
Dipartimento funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
UOC Sanità Animale

Alla Regione Veneto
Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Alla Regione Veneto
Direzione Agroambiente, programmazione e
gestione ittica e faunistico venatoria
Via Torino, 110 - 30172 Mestre
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Ai Sindaci dei Comuni di
CAMPAGNA LUPIA
CAMPOLONGO MAGGIORE
CAMPONOGARA
DOLO
FIESSO D'ARTICO
FOSSO'
MIRA
MIRANO
PIANIGA
SANTA MARIA DI SALA
SPINEA
STRA'
VIGONOVO

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assovi@legalmail.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

Alla Città Metropolitana di Venezia
Polizia Metropolitana - Nucleo Ittico-venatorio
poliziametropolitana@pec.cittametropolitana.ve.it

Agli allevamenti indicati
negli allegati A e B del dispositivo in oggetto
LORO SEDI

E p.c.

Al Ministero della Salute
DGSAFV – Ufficio III
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

Al Centro Epidemiologia Regionale – SCS4
dell'IZS delle Venezie
Mail: izsvenezie@legalmail.it

Ai Servizi Veterinari delle Aziende AULSS6
Regione Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico nel Comune di Fiesso d'artico(VE)

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Venezia zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti

Per Il Direttore del Servizio di Sanità Animale
Dott. Stefano Zelco
Dott. Carlo Raffaelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

AULSS3.aul2ve.REGISTRO UFFICIALE.U.0235019.11-11-2026

REGIONE DEL VENETO

ULSS3 SERENISSIMA

Dipartimento di Prevenzione
UOC Sanità Animale

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Fiesso D'Artico

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 10/11/2026 da parte dell'IZS delle Venezie Prot. n. 04.02/233659 del 11/11/2026 inerente l'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'azienda cod.az. 014VE023;

RILEVATO che, nella zona di restrizione istituita attorno al suddetto focolaio in conformità dall'art. 21, comma 1, lettera a e b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, ricadono altri Comuni o parti di Comuni di competenza territoriale dell' AULSS n. 6;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto che, con Delibera del Direttore Generale n. 607 del 30/04/2026, si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale SVET-A ad emanare disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti in cui si verifichino emergenze veterinarie di tipo epidemico;

Tenuto conto che, con Delibera del Diretto Generale n. 1177 del 31/07/2026 dell'Azienda ULSS 3 si individua il sostituto del Direttore della U.O.C. Sanità Animale SVET-A per l'anno 2026

Il Direttore della U.O.C. Sanità Animale

DISPONE

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI RESTRIZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un raggio di 3 Km dallo stabilimento cod.az. 014VE023 sede di focolaio nel Comune di Fiesso D'Artico. La zona di protezione comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di 10 Km dallo stabilimento 014VE023 sede di focolaio nel Comune di Fiesso D'Artico. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti indicati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI RESTRIZIONE

Nella zona di restrizione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per la zona di protezione (ZP) e le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per la zona di sorveglianza (ZS).

Misure generali

1. Tutti i corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie sensibili ad influenza aviaria ad alta patogenicità (Classe Aves) devono essere destinati alla trasformazione o smaltimento in conformità con il regolamento (CE) n. 1069/2009 all'interno del territorio dello Stato membro o in un impianto riconosciuto a tal fine in un altro Stato membro conformemente all'art. 48, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, se non è possibile trasformare o smaltire i corpi interi o le parti di animali morti in un impianto riconosciuto all'interno del territorio dello Stato membro in cui si è verificato il focolaio;

2 Il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di restrizione deve avvenire senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili ad influenza aviaria ad alta patogenicità (Classe Aves);

3. I sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie sensibili ad influenza aviaria ad alta patogenicità (Classe Aves) provenienti della zona di restrizione e spostati al di fuori di essa sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati ad essere spostati dalla zona di restrizione;

4. L'autorità competente può decidere che il certificato di cui al paragrafo 3 non sia rilasciato per i movimenti di sottoprodotti di origine animale all'interno dello Stato membro interessato qualora ritenga che sia in vigore un sistema alternativo che assicura la tracciabilità delle partite dei prodotti in questione e che i prodotti soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i suddetti movimenti.

5. Qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona di restrizione che detengono animali delle specie sensibili per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente.

Prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali e dei relativi prodotti

1. I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di restrizione e al suo interno devono essere:

a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;

b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportano un rischio per la sanità animale e, se necessario, disinfettati di nuovo successivamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali o prodotti;

2. La pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente a quanto riportato nell'allegato IV del Reg. 687/2020 e alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando i biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

Misure da applicare negli stabilimenti che detengono specie sensibili ad influenza ad alta patogenicità

1. Gli operatori devono detenere gli animali delle specie sensibili ad influenza aviaria ad alta patogenicità (Classe Aves) separate dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;

2. Gli operatori devono attuare una sorveglianza supplementare al fine di individuare ogni ulteriore diffusione di malattia agli stabilimenti compresi l'aumento della morbilità o della mortalità o un calo significativo dei dati di produzione e notificare immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;

3. Gli operatori devono impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie all'interno dello stabilimento ed intorno ad esso;

4. Gli operatori devono utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;

5. Gli operatori devono applicare misure di biosicurezza previste dal Decreto del Ministero della Salute 30 Maggio 2023 a tutte le persone in contatto con animali sensibili a influenza aviare o in entrata o in uscita dagli stabilimenti per evitare diffusione della malattia;

6. Gli operatori devono conservare documentazione relativa a tutte le persone che visitano lo stabilimento e metterla a disposizione dell'autorità competente;

7. Gli operatori devono smaltire i corpi interi o le parti di animali detenuti delle specie sensibili a influenza aviaria morti o abbattuti con le modalità indicate al punto 3 delle misure generali.

Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di restrizione o all'interno di essa

Sono vietate le attività e i movimenti, riguardanti gli animali delle specie sensibili ad influenza aviaria ad alta patogenicità e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di restrizione e all'interno di essa:

In particolare sono vietati:

1. i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili ad influenza ad alta patogenicità da e verso stabilimenti situati nella zona di restrizione
2. il ripopolamento di selvaggina da penna di specie sensibili all'influenza aviaria
3. fiere, mercati, esposizioni ed altre manifestazioni in cui si assembrino animali detenuti delle specie sensibili all'influenza aviaria compresi il raduno e la dispersione di tali specie;
4. movimenti di uova da cova da e verso stabilimenti situati nella zona di restrizione
5. movimenti di carni fresche e frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie sensibili all'influenza aviaria da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona di restrizione;
6. movimenti di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche di specie sensibili all'influenza aviaria da stabilimenti situati nella zona di restrizione;
7. movimenti di uova da consumo umano da stabilimenti situati nella zona di restrizione
8. movimento di letame, compresi le lettiere e il materiale utilizzato, di animali detenuti delle specie sensibili ad influenza aviaria da stabilimenti situati nella zona di restrizione;
9. movimento di pelli e piume di animali detenuti delle specie sensibili all'influenza aviaria da stabilimenti situati nella zona di restrizione

10. movimento di sottoprodotti di origine animale diversi da letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, e da pelli e piume ottenuti da animali detenuti delle specie sensibili all'influenza aviaria da stabilimenti situati nella zona di restrizione;

A patto che i prodotti siano stati nettamente separati, durante il processo di produzione, lo stoccaggio e il trasporto, da prodotti di cui non è autorizzata la spedizione al di fuori della zona di restrizione o l'autorità competente disponga di prove epidemiologiche della diffusione della malattia a, da o attraverso tali prodotti sono esonerati dai precedenti divieti

1. i prodotti di origine animale classificati come merci sicure nell'allegato VII, parte 1, del Reg. 687/2020 per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità
2. i prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti pertinenti all'allegato VII, parte 1, del Reg. 687/2020 per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità
3. i prodotti o altri materiali in grado di diffondere l'influenza aviaria ottenuti o prodotti prima del 20/10/2026;
4. i prodotti fabbricati nella zona di restrizione che sono stati ottenuti da animali detenuti delle specie sensibili a influenza aviaria detenuti al di fuori della zona di restrizione, detenuti e macellati al di fuori della zona di restrizione o detenuti al di fuori della zona di restrizione e macellati al suo interno
5. i prodotti derivati;
6. gelatine e collagene.

Tutte le precedenti disposizioni si applicano anche nelle aziende alimentari e di mangimi e negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale compresi i mezzi di trasporto situati nella zona di restrizione.

Tutte le richieste di deroga ai sensi degli articoli 13, 16, 23 del regolamento 2020/687 e dal 28 al 31 e dal 33 al 37 del regolamento 2020/687 per le attività e le movimentazioni da, per e all'interno della zona di protezione e degli articoli dal 43 al 47 e dal 49 al 53 del regolamento 2020/687 per le attività e le movimentazioni da, per e all'interno della zona di sorveglianza devono essere inviate con congruo anticipo all'autorità competente regionale via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it mettendo in copia: sorveglianzasanimale@izsvenezie.it e crnia.parerederoghe@izsvenezie.it e l'autorità competente locale sanita.animale@aulss3.veneto.it

Ogni richiesta deve indicare:

- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod.az. azienda di partenza
- macello (o cod.az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili da movimentare
- data prevista per la movimentazione

DURATA DELLE MISURE DI CONTROLLO

Tutte le misure del presente dispositivo restano vigenti fino a diversa indicazione da parte della UOC Sanità Animale dell'ULSS3 Serenissima e comunque per almeno 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nello stabilimento colpito da influenza aviaria.

STABILISCE

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

che i veterinari ufficiali competenti per territorio siano incaricati della vigilanza e del controllo delle misure del presente provvedimento;

che venga trasmesso ai Sig.ri Sindaci dei Comuni interessati e notificato altresì ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio delle zone di protezione e sorveglianza a cura dell'U.O.C. Direzione Attività Veterinarie come da allegati A e B;

di dare atto che ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR;

di dare atto che i contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Dolo 11/11/2026

PER IL DIRETTORE della UOC SANITA' ANIMALE
Dott. Stefano Zelco
Dott. Carlo Raffaelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO A

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
012VE138	DOLO	VENEZIA

ALLEGATO B

CODICE AZIENDALE	COMUNE	PROVINCIA
002VE125	CAMPAGNA LUPIA	VENEZIA
002VE045	CAMPAGNA LUPIA	VENEZIA
003VE171	CAMPOLONGO MAGGIORE	VENEZIA
003VE226	CAMPOLONGO MAGGIORE	VENEZIA
004VE006	CAMPONOGARA	VENEZIA
012VE134	DOLO	VENEZIA
023VE172	MIRA	VENEZIA
023VE175	MIRA	VENEZIA
024VE297	MIRANO	VENEZIA
024VE072	MIRANO	VENEZIA
028VE028	PIANIGA	VENEZIA
035VE163	SANTA MARIA DI SALA	VENEZIA
043VE112	VIGONOVO	VENEZIA